



COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE

(art. 1, commi da 102 a 110 L. 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata Soget Spa	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	5
Articolo 5 – Definizione agevolata delle liti pendenti.....	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	6
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	6
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	6
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	6.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, di natura tributaria e patrimoniale, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

3. Ai fini del presente Regolamento:

- per Comune s'intende il Comune di Cisternino;
- per Concessionario s'intende la Soget SPA, concessionaria della riscossione coattiva delle entrate comunali, giusta contratto Rep. n. 4059 del 13.03.2014.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento relative al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, nonché quelle maturate a titolo di interessi già accertati.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alle somme maturate a titolo di onere di riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

6. La definizione agevolata comporta la rinuncia da parte dell'Ente alle sanzioni già determinate ed applicate, ma non agli interessi che saranno dovuti in misura integrale, così come accertati in base ai principi contabili applicati.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata Soget Spa

1. Per conoscere i carichi definibili affidati a Soget SPA, il contribuente può interrogare la propria posizione debitoria tramite la piattaforma web del sito www.sogetspa.it, sia in area riservata (accedendo con le credenziali Spid o Cie) che pubblica (senza necessità di pin o password), e acquisire il relativo prospetto informativo documentale che sarà trasmesso al contribuente entro il 15 ottobre 2026, sull'indirizzo mail inserito al momento dell'interrogazione. Il prospetto contiene l'elenco delle ingiunzioni fiscali che possono essere "definite" e l'importo dovuto per effetto dell'adesione all'agevolazione. Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che il Concessionario comunicherà, entro il 28 febbraio 2027, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione. Resta ferma la possibilità di ottenere immediatamente la propria posizione presso gli sportelli del Concessionario attivi su tutto il territorio nazionale;

2. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2026 ed il 15 dicembre 2026 apposita domanda di definizione agevolata, che dovrà essere presentata, alternativamente:

- in via telematica sul sito www.SO.G.E.T. S.p.A.spa.it utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid o Cie);
- presso gli sportelli SO.G.E.T. S.p.A. presenti sull'intero territorio nazionale, ovvero, in alternativa
- mediante pec all'indirizzo comune@pec.comune.cisternino.br.it inserendo nell'oggetto "Istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 102-110 L. n. 199/2025 – Comune di Cisternino", utilizzando l'apposito modello che, allegato al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante. Il sistema di posta elettronica certificata del Comune accetta anche gli invii tramite e-mail a cui dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Il Concessionario, entro il 28 febbraio 2027, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione a titolo di tributo ed interessi già accertati, spese per le procedure esecutive e cautelari, nonché di notificazione degli atti, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- versamento unico: entro il 31 marzo 2027;
 - ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate trimestrali, ognuna di importo minimo di € 50,00, con scadenza della prima rata al 31 marzo 2027;
 - esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
1. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi nella misura del vigente tasso legale.
 2. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
 3. Tutte le rateizzazioni in corso relative ad atti non rientranti nella definizione agevolata non sono sospese.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle di cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 5 – Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Sono oggetto di definizione agevolata anche le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro la data del 31 dicembre 2023.

2. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 31 dicembre 2026.
3. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 2 e con il pagamento del tributo. Non sono dovuti interessi e sanzioni.
4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi, sono scomputati quelli versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, a condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.